



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **27**
del 20-02-2025

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Cittadinanza italiana "iure sanguinis". Trascrizione atti correlati, domande di riconoscimento e rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo. Determinazione tempi procedurali e contributi amministrativi

L'anno **Duemilaventicinque** e questo dì **Venti** del mese di **Febbraio** in Argenta, nella residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è riunita alle ore **16:00**, la Giunta Comunale

All'appello risultano:

Presenti

Baldini Andrea
Cillani Giulia
Borea Sauro
Malagolini Monica
Cai Nadia

Assenti

Zanotti Davide

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Villa

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Baldini Andrea** quale **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto entro indicato.

Seduta del 20/02/2025
Nr. 27

Oggetto: Cittadinanza italiana "iure sanguinis". Trascrizione atti correlati, domande di riconoscimento e rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo. Determinazione tempi procedurali e contributi amministrativi

La Giunta Comunale

Premesso che:

- la cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo; la cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione; la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
- l'attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza; prima del 16 agosto 1992, invece, secondo la Legge 13 giugno 1912 n. 555 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, comma 2, Legge 555/1912); secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si è naturalizzato prima del 16 agosto 1992, comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore che avesse già la cittadinanza straniera per nascita (ius soli);
- tale naturalizzazione determina l'interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l'impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della Legge n. 555/1912, richiamate dallo stesso art. 12;
- in applicazione del principio del ius sanguinis, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis; da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
- la fattispecie interessa soprattutto i discendenti di avi italiani nati nei Paesi di antica emigrazione, come Brasile, Argentina, Canada, Australia, ecc.
- possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. casi di "via paterna"), quando sono in grado di dimostrare che i Consolati italiani di appartenenza hanno tempi di attesa eccessivamente lunghi, o, ancora, che è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991 con la quale definisce il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell'istanza.

Vista la circolare n. 26 del 01/06/2007 del Ministero dell'Interno prot. n. 200706012-15100/397 avente per oggetto "Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana", nella quale si fa presente l'incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni dello stato civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* e che pertanto è necessaria

cautela nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza;

Vista la circolare n. 32 del 13/06/2007 del Ministero dell'Interno prot. n. 200706371/15100-14865 avente per oggetto "Legge 28 maggio 2007, n.68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita", nella quale si precisa che la ricevuta della "dichiarazione di presenza" possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis";

Vista la circolare n. 04/2009 del 20/01/2009 del Ministero dell'Interno prot. n. F.397 avente per oggetto "Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis", nella quale si segnala nuovamente che il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato problematiche concernenti frequenti casi di riconoscimento della cittadinanza italiana ottenuta presentando certificati falsi o contraffatti e che pertanto si richiama gli ufficiali dello stato civile nel porre *"la massima cautela nell'espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito della procedura in materia di cittadinanza"*;

Vista la circolare n. 77/2024 del 24/09/2024 del Ministero dell'Interno pervenuta con prot. 26182 del 08/10/2024 per tramite della Prefettura UTG di Ferrara ed avente ad oggetto "Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis";

Vista la circolare avente prot. n. 43347 del 03/10/2024 del Ministero dell'Interno pervenuta con prot. 30330 del 16/11/2024 per tramite della Prefettura UTG di Ferrara ed avente per oggetto "Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis - Nuove linee interpretative dettate da recenti decisioni della Corte di Cassazione";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 avente per oggetto "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/07/2010 avente ad oggetto "Regolamento dei procedimenti amministrativi";

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2014, n. 33 avente per oggetto "Regolamento recante modifiche al decreto del DPCM 3 marzo 2011, n. 90, concernente l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'art.2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 (G.U. n.64 del 18/03/2014)", ha introdotto il termine per il procedimento sotto indicato:

Procedimento	Riferimenti normativi	Termine	Note	Unità organizzativa responsabile
Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa	Codice Civile di cui al R.D. 25/06/1865, n. 2358; Legge 13 giugno 1912, n. 555; Legge 5 febbraio 1992, n. 91	730 giorni	Procedimento conseguente a istanze, richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica della documentazione prodotta sia da Autorità amministrative italiane sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza è alla base del proseguo del procedimento amministrativo	Uffici Consolari

Preso atto che:

- la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi in via giudiziale oppure in via amministrativa, mediante istanza al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia); in quest'ultimo caso, per ottenere l'iscrizione all'anagrafe ai fini della presentazione dell'istanza, l'interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007;
- la cittadinanza iure sanguinis comporta un procedimento articolato e complesso previa iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e dimostrazione che si vive stabilmente presso una abitazione del territorio comunale;
- gli interessati devono produrre due distinte separate domande, indirizzate al Sindaco e debitamente sottoscritte, le stesse dovranno, poi, essere istruite dall'Ufficio Anagrafe e solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione anagrafica dopo i 45 giorni previsti dall'art. 18 bis del DPR N. 223/1989, necessari per effettuare i dovuti accertamenti;
- la complessità del procedimento prevede, in capo all'Ufficiale dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti, ed in particolare:
 - accurata verifica della documentazione prodotta sia da Autorità amministrative italiane (Comune di residenza, Comune d'origine dell'avo emigrato all'estero, Comune di Roma, Prefettura, Ministero Interno), sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, per cui la completezza, formale e sostanziale, è alla base del procedimento amministrativo;
 - accurato studio ed applicazione temporale della normativa che si è succeduta nel corso dei vari decenni (Codice Civile di cui al R.D. 25/06/1865, n. 2358; Legge 13 giugno 1912, n. 555; Legge 5 febbraio 1992, n. 91);
 - sovente la documentazione allegata all'istanza presenta discordanze/incongruenze sulle generalità dell'avo emigrato all'estero e dei suoi ascendenti/discendenti, e che pertanto, al fine di consentire all'Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/istituzioni degli Stati esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata; tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri ed attestare in modo inequivocabile quanto segue:
 - 1) gli atti originali redatti nello Stato estero relativi all'avo emigrato e ai suoi discendenti/ascendenti contengono "errori materiali" (con esaustiva elencazione di tali "errori" e l'indicazione dei dati "corretti" ovvero da considerarsi validi);
 - 2) che nonostante le discordanze/incongruenze rilevate negli atti stranieri di stato civile, l'avo italiano emigrato e l'individuo generalizzato con discordanze/incongruenze nello Stato estero sono la "medesima" persona;
 - nel caso insorgessero dubbi circa l'effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti lo *status civitatis* italiano, il Sindaco e l'Ufficio di Stato Civile provvederanno ad interpellare il Ministero dell'Interno e/o la Prefettura UTG di Ferrara trasmettendo il relativo carteggio (come previsto dalla circolare n. K.28.1 del 08/04/1991 del Ministero dell'Interno), nonché a segnalare alle competenti autorità giudiziarie italiane eventuali situazioni, dichiarazioni ed atti non conformi alla normativa vigente (art. 331 Codice di Procedura Penale, art. 76 del DPR n.445/2000);

Preso atto che a seguito di indagine campionaria risulta che molti Comuni hanno individuato in 180 (centottanta) giorni il termine per concludere il procedimento di riconoscimento cittadinanza iure sanguinis presso gli uffici di stato civile:

Comune	Provincia	Termine (gg)
Castelnuovo Berardenga	Siena	365
Firenze	Firenze	365
Albinea	Reggio Emilia	180
Ancona	Ancona	180
Barbano Romano	Viterbo	180
Cervia	Ravenna	180

Mirandola	Mo	180
Pegognaga	Mantova	180
Quartucciu	Cagliari	180
San Mauro Torinese	Torino	180
Suzzara	Mantova	180
Livorno	Livorno	120
Castel San Pietro Terme	Bologna	90
Cernusco sul Naviglio	Milano	90
Città di Castello	Perugia	90
Cusano Milanino	Milano	90

Considerato che, come riportano sovente gli organi di stampa, sono in aumento le "truffe" in merito alle pratiche di riconoscimento possesso cittadinanza italiana iure sanguinis espletate presso gli uffici di stato civile dei Comuni italiani e che pertanto appare quanto mai opportuno osservare le raccomandazioni ministeriali emanate tramite circolari prefettizie;

Considerato inoltre che i Consolati italiani all'estero non riescono ad evadere in tempi relativamente brevi la gran quantità di richieste presentate dai nostri ex connazionali e ciò ha alimentato un vero e proprio fenomeno di "mercificazione delle istanze", che indirizza le persone interessate a rivolgersi ai comuni oppure direttamente ai Tribunali italiani, competenti per l'accertamento del diritto, in quest'ultimo caso, comunque, gli ufficiali di stato civile sono coinvolti nel procedimento in quanto devono provvedere su ordine del giudice alla trascrizione dell'ordinanza che riconosce la cittadinanza ai cittadini discendenti da avo italiano; si apre quindi una fase istruttoria in cui l'ufficiale di stato civile deve accertare, tra i diversi requisiti, quello del passaggio in giudicato di detta ordinanza; in particolare il passaggio in giudicato è una condizione necessaria ed obbligatoria per poter procedere alla trascrizione nei registri di stato civile, che svolgono l'importante funzione di pubblicità; il sistema della "pubblicità" dei fatti giuridici è lo strumento che l'ordinamento appresta per rendere certi nei confronti dei terzi gli avvenimenti giuridici; l'omissione o il ritardo della registrazione non condiziona la validità e l'efficacia dell'atto, che rimane operante tra le parti e sarà opponibile ai terzi indipendentemente dalla mancata attuazione dello strumento pubblicitario; tuttavia, proprio per fornire certezza al diritto e rendere opponibili a terzi la pubblicità notizia, occorre che l'ufficiale di stato civile accerti la definitività della sentenza, del decreto, dell'ordinanza, in generale del provvedimento giurisdizionale proprio affinché la notizia possa essere certificata;

Considerato che i provvedimenti dei Tribunali italiani sono quasi sempre cumulativi ovvero riguardano non un singolo soggetto, ma i componenti di intere famiglie e che pertanto ad una singola ordinanza spesso è collegata una pluralità di atti stranieri (circa 10) e che questo comporta un carico di lavoro non indifferente per l'ufficio di stato civile, che riceve reiterati solleciti e diffide da parte degli uffici legali che assistono gli istanti;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di confermare il termine dei 180 (centottanta) giorni per concludere il procedimento, ad istanza di parte, del riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana "iure sanguinis") presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Argenta, salvo eventuale sospensione dei termini ai sensi dell'art. 2 punto 7) e/o sospensione dei termini ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Rilevato che alla scadenza del termine ordinario di 30 (trenta) giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 per la conclusione del procedimento la fase istruttoria sia ancora bel lungi dall'essere definita, esponendo dunque l'Ente alle legittime doglianze da parte dei soggetti interessati;

Dato atto che la Legge 7 agosto 1190, n. 241 all'articolo 2, comma 4, consente di prevedere nel regolamento sui procedimenti casi di "particolare complessità del procedimento", con

particolare riguardo alla "sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa", tali da stabilire un termine massimo di conclusione del relativo procedimento pari a 180 (centottanta) giorni;

Valutato che i procedimenti in parola, per la loro complessità, siano tali da giustificare la previsione di un termine di conclusione del procedimento pari a 180 (centottanta) giorni, in quanto l'ufficio di stato civile deve effettuare innumerevoli adempimenti: controllare che le ordinanze dei Tribunali italiani siano passate in giudicato, verificare che vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nelle ordinanze e negli atti di stato civile, verificare che gli atti di stato civile stranieri siano tutti riferibili al cittadino a cui è stata riconosciuta la cittadinanza italiana, verificare che le generalità dei cittadini riconosciuti italiani siano correttamente individuati nei relativi atti e provvedimenti e, in caso di anomalie, chiedere integrazioni e/o rettificazioni;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di meglio organizzare e regolamentare l'attività dell'ufficio di stato civile anche a tutela del personale addetto, di individuare un termine congruo, nel rispetto della normativa vigente, per la trascrizione dei provvedimenti (ordinanze) dei Tribunali italiani e dei relativi atti stranieri di stato civile correlati (nascita, matrimonio, divorzio) riguardanti i procedimenti di riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis, ed in particolare di stabilire che tali provvedimenti ed atti stranieri di stato civile possono essere trascritti entro 180 (centottanta) giorni dalla data di protocollazione dell'istanza di trascrizione, fermo restando la possibilità di sospensione dei termini ai sensi dell'art.2 punto 7) e/o sospensione dei termini ai sensi dell'art.10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto l'art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale sono individuate le competenze del Consiglio, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Considerato che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta comunale quale organo a competenza residuale;

Rilevato che la Legge di bilancio 2025 30 dicembre 2024, n. 207 prevede nei commi 636- 639 dell'articolo 1 delle disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per certificati o estratti di stato civile da parte dei Comuni, nonché dagli Uffici Consolari, in particolare:

- il comma 636 "consente ai Comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne";
- il comma 637 prevede che i Comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente;
- il successivo comma 638 dispone che "le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune";
- il comma 639 viene incrementato, da 300 euro a 600 euro, il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne presso gli uffici diplomatici e consolari.

Ritenuto opportuno, ai fini di compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, di provvedere ad assoggettare le tipologie di domande previste dalla succitata normativa al versamento di contributi indicati:

- Domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991): € 600,00;
- Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: € 300,00;

da versare in sede di presentazione dell'istanza, tramite il metodo di pagamento PAGO PA emesso dall'ufficio competente allo svolgimento della pratica;

Considerato che si rende necessario procedere all'istituzione di due nuovi capitoli di entrata a cui confluiranno i contributi sopra menzionati denominati: "Contributo rilascio certificati ed estratti stato civile uso pratica cittadinanza iure sanguinis" e "Contributo pratica per riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis", assegnato ai Servizi Demografici.

Ritenuto inoltre disporre che i contributi si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune".

Premesso che:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2029 di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19.12.2024 dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- la delibera di Giunta Comunale n. 245 del 19.12.2024, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione finanziario 2025-2027 - Approvazione assegnazione risorse finanziarie secondo l'articolazione per programmi definita nel D.U.P. 2025-2029";
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2025, dichiarata urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad oggetto: "Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027 - Approvazione";

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi **alla** Persona;

Preso atto che il responsabile del procedimento attesta, in merito al presente atto:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- la consistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche, sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

A voti unanimi ritualmente espressi,

Delibera

- 1) Di individuare e stabilire in 180 (centottanta) giorni il termine per concludere il procedimento, ad istanza di parte, del riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana "iure sanguinis") presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Argenta, dalla data del protocollo di arrivo dell'istanza, salvo eventuale sospensione dei termini ai sensi dell'art. 2 punto 7) e/o sospensione dei termini ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) Di individuare e stabilire in 180 (centottanta) giorni il termine per la trascrizione dei provvedimenti (ordinanze/sentenze) dei Tribunali italiani e dei relativi atti stranieri di stato civile correlati (nascita, matrimonio, divorzio) riguardanti il riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana "iure sanguinis"), salvo eventuale sospensione dei termini ai sensi dell'art. 2 punto 7) e/o sospensione dei termini ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;
- 3) Di determinare in esecuzione della Legge n. 207/2024, art. 1, commi 636-639 ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana in considerazione della complessità del procedimento i seguenti contributi amministrativi:
- euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui al punto 1;
 - euro 300 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente;
- da versare in sede di presentazione dell'istanza, tramite il metodo di pagamento PAGO PA emesso dall'ufficio competente allo svolgimento della pratica;
- 4) Di dare atto che i contributi si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; le domande saranno considerate improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune.
- 5) Di dare atto che le entrate, di cui al punto 3), saranno accertate nel bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Argenta ai capitoli di seguito indicati che si istituiscono col presente atto disponendone contestualmente l'assegnazione ai Servizi Demografici:

Capitolo/Descrizione
30100.02.0460 - CONTRIBUTO RILASCIO CERTIFICATI ED ESTRATTI STATO CIVILE USO PRATICA CITTADINANZA 'IURE SANGUINIS'

Capitolo/Descrizione
30100.02.0461 - CONTRIBUTO PRATICA PER RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA 'IURE SANGUINIS'

- 6) Di dare mandato al Dirigente del Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona di adottare i provvedimenti amministrativi e organizzativi necessari;
- 7) Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dar corso alle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott. Alberto Biolcati Rinaldi

Parere regolarità contabile: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Firmato in digitale
IL SINDACO
Andrea Baldini

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Villa

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.